



## LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A

COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 24 settembre 2012

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### 1) SERIE A TIM

##### Gare del 22-23 settembre 2012 - Quarta giornata andata

Atalanta-Palermo 1-0  
Bologna-Pescara 1-1  
Cagliari-Roma vedi delibera  
Catania-Napoli 0-0  
Internazionale-Siena 0-2  
Juventus-Chievo Verona 2-0  
Lazio-Genoa 0-1  
Parma-Fiorentina 1-1  
Sampdoria-Torino 1-1  
Udinese-Milan 2-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Gianpaolo Tosel, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 24 settembre 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

51/130



" " " N. **16**

## 1) **SERIE A TIM**

### **Gare del 22-23 settembre 2012 - Quarta giornata andata**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

#### **Gara Soc. CAGLIARI - Soc. ROMA**

##### *Il Giudice Sportivo,*

letto il provvedimento datato 22 settembre 2012 del Prefetto di Cagliari (notificato alle Società interessate ed all'Arbitro designato, che ne ha allegato copia al referto trasmesso a questo Ufficio) che ha disposto "*per l'urgente e grave necessità di tutelare l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica*" il differimento ad altra data della gara Cagliari – Roma del 23 settembre 2012;

rilevato che la medesima Autorità amministrativa aveva precedentemente decretato, con provvedimento datato 15 settembre 2012, che tale gara dovesse essere disputata "*in assenza di pubblico*" a causa dell'accertata inagibilità dello stadio Is Arenas di Quartu S.Elena, con conseguenziale divieto della Soc. Cagliari della vendita dei relativi biglietti di ingresso allo stadio e l'obbligo di annullare quelli venduti;

considerato che nel provvedimento prefettizio si ravvisa nel comunicato, pubblicato in pari data sul sito ufficiale della Soc. Cagliari, con il quale il Presidente della Società invitava e chiedeva "*a tutti i suoi tifosi, titolari di biglietto e di abbonamento, di recarsi allo stadio per assistere alla partita nel rispetto dell'ordine e della civiltà....*", il rischio concreto e attuale che tale riprovevole sollecitazione potesse tradursi "*in iniziative ed atti rivolti a disattendere la prescrizione dello svolgimento della partita a porte chiuse*", ingenerando nella tifoseria "*reazioni emotive inconsulte ed irrazionali*";

ritenuto che la provocatoria iniziativa assunta dalla Soc. Cagliari costituisce una palese violazione di cui all'art. 12, n. 2 CGS, che impone alle Società la rigorosa osservanza delle disposizioni emanate dalle pubbliche autorità in materia di pubblica sicurezza, e considerato che tale violazione ha costituito la causa diretta ed esclusiva dell'impedimento alla regolare effettuazione della gara;

preso atto che la Soc. Roma ha preannunciato un reclamo ex art. 29, n. 4 CGS;

visti gli art. 29, n. 3 e 17, n. 1 C.G.S.,

#### **delibera**

di sanzionare la Soc. **Cagliari** con la perdita della gara con il punteggio di 0-3 (zero a tre), disponendo altresì la trasmissione di copia degli atti al Procuratore federale per quanto di competenza in merito alla condotta del Presidente della Società stessa.

a) **SOCIETA'**

*Il Giudice Sportivo*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della quarta giornata andata sostenitori delle Società **Bologna-Milan-Parma-Sampdoria-Torino** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di €10.000,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ai calciatori della squadra avversaria cori e grida costituenti espressione di discriminazione territoriale e per avere acceso nel proprio settore due fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di €5.000,00 : alla Soc. **CATANIA** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, nel proprio settore, fatto esplodere alcuni petardi e acceso alcuni fumogeni; entità della sanzione attenuata ex art. 13 comma 1 lettere b) ed e) e comma 2 CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI €2.000,00**

**ROSI Aleandro** (Parma): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione); per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ALVAREZ VALEIRA Pablo Sebastian** (Catania): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**BOATENG Kevin Prince** (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

**PERIN Mattia** (Pescara): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.

**ZAPATA VALENCIA Cristian** (Milan): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMONIZIONE**

**LOPEZ Maximiliano Gaston** (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Prima sanzione); per avere, al termine della gara, colpito con un calcio la porta dello spogliatoio riservato agli Ufficiali di gara indirizzando ad alta voce nei loro confronti espressioni ingiuriose; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE**

#### **SECONDA SANZIONE**

**BERGESSIO Gonzalo** (Catania)

**CANDREVA Antonio** (Lazio)

**GALLOPPA Daniele** (Parma)

**GLIK Kamil** (Torino)

#### **PRIMA SANZIONE**

**QUINTERO Juan** (Pescara)

**SORRENTINO Stefano** (Chievo Verona)

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)**

**GASTALDELLO Daniele** (Sampdoria)

**VALDES ZAPATA Jaime Andres** (Parma)

#### **AMMONIZIONE**

#### **SECONDA SANZIONE**

**AMBROSINI Massimo** (Milan)

**ARONICA Salvatore** (Napoli)

**CASCIONE Emmanuel** (Pescara)

**CIGARINI Luca** (Atalanta)

**CUADRADO BELLO Juan Guillermo** (Fiorentina)  
**DARMIAN Matteo** (Torino)  
**KRSTICIC Nenad** (Sampdoria)  
**LUCCHINI Stefano** (Atalanta)  
**NUNES JESUS Juan Guilherme** (Internazionale)  
**PINZI Giampiero** (Udinese)  
**PIZARRO CORTEZ David Marcelo** (Fiorentina)  
**SORIANO Roberto** (Sampdoria)

PRIMA SANZIONE

**ALMIRON Sergio Bernardo** (Catania)  
**BENALOUANE Yohan** (Parma)  
**BORRIELLO Marco** (Genoa)  
**CODA Andrea** (Udinese)  
**DE ALMEIDA Angelo Mariano** (Siena)  
**DONATI Massimo** (Palermo)  
**GIORGI Luigi** (Palermo)  
**ILICIC Josip** (Palermo)  
**KONE Gkergki Panagiotis** (Bologna)  
**MANFREDINI Thomas** (Atalanta)  
**MEGGIORINI Riccardo** (Torino)  
**MOSCARDELLI Davide** (Chievo Verona)  
**OGBONNA Obinze Angelo** (Torino)  
**ROSINA Alessandro** (Siena)  
**TROISI James** (Atalanta)  
**ZUNIGA MOSQUERA Juan Camillo** (Napoli)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

**INLER Goekhan** (Napoli)

PRIMA SANZIONE

**BJARNASON Birkir** (Pescara)  
**CALAIÒ Emanuele** (Siena)  
**LEGROTTAGLIE Nicola** (Catania)  
**PEGOLO Gianluca** (Siena)  
**TONI Luca** (Fiorentina)  
**VARGAS ROJAS Eduardo Jesus** (Napoli)

c) **ALLENATORI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**ALLEGRI Massimiliano** (Milan): per avere, al termine della gara, all'ingresso degli spogliatoi, contestato l'operato arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni ingiuriose.

Il Giudice Sportivo: *dott. Gianpaolo Tosal*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 24 SETTEMBRE 2012

IL PRESIDENTE  
*Maurizio Beretta*